REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/77 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre la data di scadenza della prima tappa dell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il 30 giugno 1977 scadono le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2), ivi compreso il protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e Malta (3), prorogate dall'accordo del 26 febbraio 1976 (4);

considerando che è stato negoziato un protocollo addizionale all'accordo di associazione;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di tale protocollo, occorre prorogare il regime che la Comunità applica agli scambi commerciali con Malta nel quadro dell'associazione con tale paese, tenendo conto dei risultati del negoziato del protocollo di cui sopra, per evitare di interrompere bruscamente talune correnti di scambio tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime degli scambi commerciali instaurato dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, ivi compreso il protocollo che fissa talune disposizioni relative a tale accordo, escluse tuttavia le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del suddetto protocollo, e dalla decisione n. 1/76 del consiglio di associazione CEE-Malta, del 29 giugno 1976, recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per quanto riguarda gli apparecchi riceventi della voce 85.15 della nomenclatura di Bruxelles (5), rimane applicabile nella Comunità oltre il 30 giugno 1977.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione (6), l'articolo 4 del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta rimane in vigore fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 3

1. Fino alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1977, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari di Malta, sono sospesi totalmente nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 375 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: III. non nominate: b) altre: 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina: bb) non nominate

2. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo « origine » relative alla voce 16.02, secondo cui i prodotti non originari del capitolo 2 non possono essere utilizzati, lo « stewed steak » in scatola fabbricato a Malta è considerato prodotto originario di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a detta voce.

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7:

« Derogation stewed steak ».

(1) Parere reso l'8 luglio 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.
(3) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 2.
(5) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 4

1. Una prima parte di 350 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 3 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 7, sono valide sino alla fine del periodo definito all'articolo 3, paragrafo 1, ammontano a :

Benelux	2 tonnellate,
Danimarca	2 tonnellate,
Francia	2 tonnellate,
Germania	2 tonnellate,
Irlanda	2 tonnellate,
Italia	2 tonnellate,
Regno Unito	338 tonnellate.

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 25 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 5

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 4, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 7 — è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo definito all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° novembre 1977, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 ottobre 1977, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° novembre 1977, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1977 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 8

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 4 e 5 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1977, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 5 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni di Malta presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 10

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettati gli articoli 3-10.

Articolo 12

1. I seguenti prodotti, originari di Malta, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dell'elemento fisso dell'imposizione su tali prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao

2. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo « origine » relative alla voce 18.06, secondo cui non oltre il 30 % del valore dei prodotti finiti può essere rappresentato da prodotti non originari del capitolo 17, la cioccolata fabbricata a Malta è considerata prodotto originario di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a detta voce.

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7 :

« Derogation chocolates ».

Articolo 13

1. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo « origine » relative alla voce tariffaria 85.15, secondo cui almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti o dei pezzi utilizzati deve essere rappresentato da prodotti originari, i trasformatori di frequenza intermedia fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce.

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7 :

« Derogation I F T ».

2. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo « origine » relative alla voce 92.11, secondo cui non oltre il 3 % del valore del prodotto finito può essere rappresentato dai transistori non originari, i magnetofoni fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta se il valore dei transistori non originari non supera il 5 % del valore del prodotto finito, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce.

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7 :

« Derogation Tape recorders ».

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977.

Le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET